CONFCOMMERCIO
IMPRESE PER L'ITALIA
UDINE

SNAG – Confcommercio

Caro collega,
inoltriamo in allegato nota su "come vendere pastigliaggi nelle edicole".

COME VENDERE PASTIGLIAGGI NELLE EDICOLE

Previa presentazione di apposita notifica al SUAP da parte del titolare della rivendita, gli edicolanti possono effettuare la vendita di prodotti che rientrano nella tabella speciale ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs 114/98 tra cui sono compresi i pastigliaggi vari.

Ai sensi dei Regolamenti CE 178/2002 e 852 /2004 l'edicolante risulta a tutti gli effetti operatore del settore alimentare e responsabile degli obblighi che ne corrispondono; effettuando, quindi, la vendita di alimentari non deperibili che non necessitano di particolari condizioni di conservazione il titolare dovrà adempiere alle seguenti indicazioni:

- Obbligo di notifica ai fini della registrazione secondo le modalità di cui sopra: considerate le caratteristiche di tale forma di vendita non è necessario presentare anche la planimetria;
- Conoscenza generale delle norme di igiene: l'obbligo della formazione per il titolare dell'attività e i suoi addetti per quanto riguarda le "Norme di corretta igiene per la manipolazione di alimenti e bevande" come previsto dalla circolare n. 13499 SPS/VETAL del 10/07/2008;
- Mantenimento delle registrazione inerenti all'acquisto dei prodotti alimentari per un periodo adeguato (non inferiore a un anno dalla scadenza del termine minimo di conservazione), predisponendo procedure (rintracciabilità) per l'individuazione di tutti i fornitori che possano consentire, se del caso, di avviare procedure di ritiro del mercato.

Per la verifica dei requisiti e per le comunicazioni obbligatorie, gli uffici Confcommercio restano a disposizione delle aziende ai recapiti:

tel: 0432/538740 segreteria SNAG

mail: sindacale@ascom.ud.it